



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 24/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 febbraio 2011, n. 44

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,492 MW da realizzarsi nel Comune di Corato in località "Tingo Tingo". Società: Molino Casillo S.p.A. con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721.

Il giorno 10 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Molino Casillo S.p.A., avente sede legale in Corato (BA), via Sant'Elia - Z.I. - P.IVA e C.F. 00252860721., con nota prot. n.7464 del 06.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,963 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.311185 del 18/05/2009, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che veniva accettata in data 29/06/2009;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.11606 del 28.10.2009, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società Molino Casillo S.p.A. con nota del 16.11.2009 (Prot. AOO_046 n.13662 dell' 11.12.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_046 n.13817 del 15.12.2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società Molino Casillo S.p.A. dichiarava con nota depositata in data 18/12/2009, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.1754 del 04.02.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 4 marzo 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - nota prot. n.5136 del 23/02/2010, si comunica che il parere di cui all'allegata nota prot. n. 32584 del 31/12/2009, che attesta la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito della

Conferenza di Servizi;

- Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. 18375 del 25/02/2010, si fa presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza di questo Ufficio; infatti dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera di cui all'oggetto andrà a determinare un'attività ai tipo industriale e non un'attività agricola. Pertanto, per quanto sopra e nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari, questo Ufficio ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere nel merito. L'impianto sarà realizzato su appezzamenti sui quali insistono alberi di diversa specie, in prevalenza olivi, e per i quali va richiesta regolare autorizzazione ai sensi delle Legge n.144 del 14/02/1951 e D.G.R. n.7310 del 14/12/1989. LR. n.14 del 04/06/07 ed altre, etc.;

- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri - nota prot. n.19130 del 2/03/2010, non esprime parere giacchè tale progetto non comprende il progetto espropriativo dei siti relativi al cavidotto di connessione;

- ASL Bari - nota prot. n.450 del 4/03/2010, si esprime dal punto di vista igienico - sanitario parere favorevole alle seguenti condizioni:

- che si verifichi, da parte degli enti preposti, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12, comma 7, del D.Lvo n.387 del 29.12.03;

- che nel momento in cui si dovessero effettuare lavori di manutenzione dell'impianto si predisporranno bagni chimici con rifornimento di acqua potabile e box prefabbricati per il ricovero dei lavoratori;

- che venga rispettato quanto previsto dal D.L.vo n.81/08;

- che i cavi interrati non creino interferenze con beni demaniali e zone vincolate;

- che la cabina prefabbricata che ospiterà le apparecchiature elettriche sia realizzata conformemente alle normative vigenti e sia dotata di apertura provvista di zanzariera e grate in modo da favorire il ricambio di aria;

- che siano rispettate le distanze previste dalla normativa da altre costruzioni, manufatti, corsi d'acqua etc.;

- che sia rispettato quanto previsto dalla Legge n. 36/01 relativamente ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dal DPCM 08.07.03 relativamente alle fasce di rispetto da osservare;

- che si rispetti quanto previsto dalla Direttiva Europea 2004/40/CE relativamente alla protezione dei lavoratori da campi elettromagnetici (in particolare agli eventuali lavori di manutenzione da farsi in cabina) ed eventuali insediamenti vicini;

- che l'impianto lungo tutto il suo perimetro sia protetto da piante di altezza adeguata;

- che i rifiuti rivenienti dalla realizzazione dell'impianto siano smaltiti conformemente al D. L.vo 152/06, notiziando l'Ufficio scrivente;

- infine, si fa notare che la dismissione dell'impianto comporterà lo smaltimento dei moduli fotovoltaici secondo la normativa vigente e della quale modalità si dovrà notiziare l'Ufficio scrivente;

- Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n.23330 del 12/03/2010, per quanto di competenza, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto. Si comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si comunica, da ultimo, che nel caso gli interventi, proposti per quanto in oggetto indicato, dovessero costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01 e nel caso, gli stessi interventi, interferiscano con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del RJD. n. 523/1904 Artt. 93,96,97,98;

- Comando Militare Esercito "Puglia" - nota prot. n.6907, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n.2955 del 16/04/2010, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società dovrà comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120;

- in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Ministero per i Beni e le Attività - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n.7264 del 6/05/2010, considerato che:

- l'area interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;

- nell'area non risulta si siano verificati in passato rinvenimenti o rilevamenti di tracce di interesse archeologico;

- durante il sopralluogo effettuato nel sito non è stata rilevata la presenza di resti archeologici;

non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione delle opere in progetto. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004, qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di sua competenza. Si chiede di conoscere la data di inizio dei lavori con congruo anticipo per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n.7011 del 18/05/2010, rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla MOLINO CASILLO S.p.A. in data 11/11/2008 e registrato a MATERA senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775-M933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n.9054 del 9/07/2010, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali trasmessi, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. per un tratto di 650 m, a partire dalla menzionata cabina "Molino Casillo S.p.A.", il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

2. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

3. le operazioni di scavo e rinterro non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

4. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

5. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI;

6. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

7. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n.6968 del 2/11/2010, ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive:

- di mantenere una fascia di rispetto dalla strada Paesaggistica (come indicato dalla cartografia in calce), realizzando un contesto naturale in continuità con quello già esistente all'interno di suddetta fascia;

- di non realizzare l'impianto di illuminazione;

- di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m;

- di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, rimpianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive:

- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada

Infine per quanto esposto si evidenzia che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il preventivo parere da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Provincia di Bari, in merito alla presenza degli A.T.D. Zone Archeologiche, Tratturello Via Traiana e Tratturo Barletta-Grumo e le relative aree annesse di 100 m e dell'A.T.D. Beni Architettonici Extraurbani, Villa Capano e Parco annesso;

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - modulo parere del 03/03/2010, si rilascia nulla osta in quanto non sono state riscontrate interferenze con le opere consortili;

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici - nota prot. n.129396 del 29/12/2009, si rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale;

- Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi - nota prot. n.4157 del 4/03/2010, esaminata la documentazione tecnica trasmessa dalla Società ed esperito il sopralluogo congiunto in data 03-03-2010, si è rilevato che il cavidotto attraversa l'ex Regio Tratturo "Barletta Grumo" in agro di Corato, in due punti per una lunghezza complessiva di mt. 10,00. Pertanto si esprime parere favorevole all'attraversamento, subordinato tuttavia all'analogo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo n.387/2003 che dovrà essere acquisita dallo scrivente Ufficio, previo esperimento dell'istruttoria di rito;

- Comune di Corato - Ufficio tecnico - nota prot. n.6763 del 4/03/2010, per quanto attiene gli aspetti urbanistici e paesaggistici, esaminato il progetto, visti gli atti d'ufficio e la documentazione scritto-grafica depositata dalla ditta proponente l'intervento, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto rilevando che:

- per quanto attiene la presenza nell'area di intervento di una torre, cinque trulli e muretti a secco, la ditta dovrà provvedere alla loro salvaguardia e recupero in osservanza degli indirizzi di tutela di cui alle NN.TT.AA. del PUTT/p e si rinvia, in ogni caso, al parere paesaggistico regionale;

- la ditta dovrà provvedere alla mitigazione dell'impatto ambientale con alberature o altre ed idonee soluzioni;

- per quanto attiene l'attraversamento di strade comunali, la realizzazione del cavidotto interrato di 20 KV, in osservanza della L.R. 25/08 e previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione ex art. 8, dovrà

prevedere la posa in opera di ulteriore cavidotto, a cura della ditta e senza oneri a carico del Comune, adiacente a quello di cui al progetto in parola, al fine di garantire eventuale utilizzo pubblico senza manomissione della sede stradale. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di modificare il tracciato stradale in progetto per esigenze di pubblico interesse;

- in riferimento all'illuminazione del sito prevista in progetto, la necessità del rispetto della L.R. n.15/05 nonché del R.R. n. 13/06;

- Sovrintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - nota prot. n.111/11/09 del 25/01/2010, si fa presente che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

- ENAC - nota prot. n.11871 del 19/02/2010, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

- Acquedotto Pugliese S.p.A. - nota prot. n.5033 del 25/02/2010, rilascia nulla osta alla realizzazione della linea elettrica oggetto dell'interferenza con l'opera idrica AQP denominata "diramazione Casamassima - Canosa", per cui dovrà essere inoltrata apposita istruttoria tecnica, relativa alla sola interferenza, da parte della Società richiedente;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea - nota prot. n.9200 del 19/2/2010, si rilascia nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Parco Nazionale dell'Alta Murgia - nota prot. n.3498 del 23/12/2009, si comunica che l'impianto a realizzarsi non ricade in area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che pertanto lo stesso non è assoggettato alle norme di disciplina e di tutela di cui all'allegato "A" al D.P.R. del 10/3/2004;

- Provincia di Bari Servizio Protezione Civile, Caccia e Pesca - nota prot. n.415/12.8 del 4/3/2010, rilascia nulla osta relativamente alle competenze di questo Servizio, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 4,963 MW in agro di Corato;

- In ordine al parere ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari si significa quanto segue:

la Società Molino Casillo S.p.A. depositava presso l'Ufficio Energia, in data 17.03.2010, comunicazione di avvenuto deposito della documentazione integrativa inoltrata all'ARPA Puglia, facendo seguito al parere sfavorevole rilasciato dallo stesso Ente in sede di Conferenza di Servizi, che nel merito eccepiva:

- "al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, i montanti di sostegno dei pannelli fotovoltaici dovranno essere preferibilmente ad infissione diretta, tramite battipalo o vitone, privi cioè di plinto in cemento, e qualora questa soluzione non fosse tecnicamente realizzabile, dovranno essere adottati plinti di fondazione del tipo prefabbricato, posati superficialmente al terreno o solo parzialmente interrati. Le stesse modalità dovranno essere adottate per la posa dei pali di sostegno della recinzione periferica, qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (sieve), avendo cura di prevedere, con la dovuta frequenza, appositi varchi per la circolazione della fauna selvatica;

- vista la visibilità delle opere a realizzarsi ed il contesto agricolo al contorno, devono essere maggiormente specificate, con apposito elaborato le opere di mitigazione previste per limitarne l'impatto visivo;

- dai documenti progettuali non si evincono le modalità di trattamento del terreno pre e post opera. Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse, quindi è fatto espresso divieto di compattare il terreno, ad esclusione delle strade interne, c/o ricoprirlo di materiali di qualsiasi natura diversa da quelli originari del loco ed ancor meno miscelare al terreno del cemento in quota per aumentarne la stabilizzazione (vedi disciplinare descrittivo elementi tecnici);

- la realizzazione delle strade interne al parco fotovoltaico e le piazzole devono essere minimizzate in funzione delle esigenze di esercizio e manutenzione e realizzate preferibilmente tramite posa di geotessuto drenante su terreno naturale e successiva posa e costipamento di materiale granulare stabilizzato;
- non sono fornite le informazioni tecniche relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutarne la conformità degli stessi alla L.R. n.15/2005 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso;
- deve essere prodotta apposita relazione tecnica di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio;
- la Relazione sull'Impatto Elettromagnetico necessita di approfondimenti per quanto attiene il calcolo della Dpa relativo alla cabina BT/MT;
- mancano riferimenti progettuali di dettaglio della sottostazione elettrica di connessione alla rete di trasporto nazionale e l'atto di assenso da parte del Gestore dell'energia elettrica sulle ipotesi di allacciamento alla sottostazione elettrica.
- non sono esplicitate le scelte tecniche di utilizzo dei pannelli al silicio multicristallino alla luce delle migliori tecnologie disponibili e della minimizzazione degli impatti (occupazione territoriale a parità di potenza elettrica prodotta, produzione e trattamento rifiuti, recupero, ecc.)”.

Si evidenziava, inoltre, che:

- “siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Bari;
- deve essere acquisito parere favorevole della Provincia di Bari sulla coerenza dell' insediamento produttivo con gli atti di pianificazione territoriale dello stesso Ente.

Per quanto esposto e atteso che il nuovo insediamento dell'impianto di cui all'oggetto avviene in ambito agricolo si esprime parere contrario”.

Con nota prot. n.17106 del 06.12.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresa Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, la conclusione positiva del procedimento, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, detta Agenzia non ha fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione, in merito alla documentazione integrativa fornita dalla Società; pertanto, il suddetto parere si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii..

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.17106 del 6 dicembre 2010, la chiusura del procedimento;
- in data 16 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Molino Casillo S.p.A. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12231 e della Convenzione al repertorio n.12232.

Rilevato che:

- l'Amministratore Unico della Società Molino Casillo S.p.A. trasmetteva con nota del 01.06.2009 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di un contratto preliminare di locazione;

- la Società Molino Casillo S.p.A., con nota acquisita al prot. n.11473 del 20/07/2010, depositava il layout dell'impianto fotovoltaico modificato in seguito alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n.2222 del 01/03/2010;
- la Società proponente in data 29.11.2010 (nota prot. AOO_159 n.16750 del 29.11.2010) depositava certificazione del Comune di Corato circa la titolarità pubblica della strada denominata "via Verderuolo" interessata dal cavidotto interrato di connessione alla rete elettrica nonché i contratti preliminari per la costituzione di servitù per i terreni interessati dal cavidotto interrato;
- la Società proponente, riscontrando alle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n.6968 del 02/12/2010, comunicava le modifiche apportate al layout progettuale e la conseguente riduzione di potenza a 4,492 MW;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,492 MW, ubicato nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

e delle seguenti opere connesse:

? cavidotto interrato MT di circa 4700 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina arroccamento ubicata in Zona Industriale;

? cabina di consegna da costruire nel sito produttore;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 44 del 10 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 4,492 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Corato (Ba) - località "Tingo Tingo".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Molino Casillo S.p.A., con sede legale in via Sant'Elia - Z.I., P.IVA e C.F. 00252860721, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,492 MW, ubicato nel Comune di Corato (BA) - località "Tingo Tingo";

e delle seguenti opere connesse:

? cavidotto interrato MT di circa 4700 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna;

? cabina di consegna da costruire.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Molino Casillo S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti

alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente

provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Corato (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
